

A questo punto, ci si sarebbe aspettati che la cassazione ci indicasse quale termine di prescrizione deve applicarsi, visto che il tribunale di Busto Arsizio aveva negato l'applicazione sia dell'art. 418 cod. nav. che dell'art. 2951 c.c.; se non altro per dare qualche certezza agli operatori del settore. Ma ciò non ha fatto. Ha preferito non entrare nel merito della questione, affermando che la pronunzia del tribunale in tema di prescrizione non andava censurata *«per omessa pronunzia (e, dunque, per la violazione di una norma sul procedimento), bensì come violazione di legge e come difetto di motivazione»*.

Se quindi al diritto all'indennizzo non si applica la decadenza della convenzione di Montreal, né la prescrizione ex art. 418 cod. nav e 2951 c.c., e l'art. 949-ter specifica che i diritti derivanti dal contratto di trasporto aereo di persone e di bagagli non sono assoggettati alle norme che regolano la prescrizione, dovremmo dedurre che il diritto all'indennizzo ex regolamento CE 261/04 è eterno. Con buona pace della certezza del diritto.

ENZO FOGLIANI

Libertà e mondo giuridico – Nel quotidiano “Il Piccolo” di Trieste pubblicato il 30.7.2024 è stata riportata la vicenda di una passeggera che, durante il volo da Valencia a Trieste, sentendo l'impellente esigenza di fumare, si è chiusa nella toilette per accendere una sigaretta elettronica e guadagnare, in tal modo, una sanzione amministrativa di 2000 euro, per inosservanza delle norme di polizia di bordo come previsto dall'art. 1213 c. nav.

Il dilemma del mondo giuridico è sempre un problema di maggiore o minore restrizione della libertà individuale stabilita attraverso norme che limitano soggetti, siano essi nazionali o internazionali, in base ad un dovere che deriva dal mondo delle regole.

Kant sosteneva che «il concetto di diritto esterno – che viene spesso avvertito come coazione e deriva dalla necessità di regolare i rapporti tra gli uomini in modo stabile – deriva interamente dal concetto di libertà nel rapporto degli uomini tra loro; e non ha nulla a che vedere con il fine che tutti gli uomini hanno naturalmente (l'intenzione di raggiungere la felicità), né con la prescrizione dei mezzi per raggiungerla; sicché per questa ragione quel fine non deve affatto mescolarsi con quella legge, come base per determinarlo. Il diritto è la limitazione della libertà di ciascuno alla condizione che questa libertà sia compatibile con la libertà di tutti, purché tale accordo sia possibile secondo una legge universale; e il diritto pubblico è l'insieme delle leggi che rendono possibile tale accordo universale».

Il diritto, quindi, è uno scambio di libertà tra soggetti nella loro relazione intersoggettiva transazionale condizionata da limiti stabiliti esternamente attraverso norme giuridiche.

Il misfatto non come azione (fatto) riprovevole o criminale ma come malizia (cioè una cattiva azione di scarso significato) rientra nel caso che analizziamo.

Il d.l. 12 settembre 2013, n. 104, convertito nella l. 128/2013 istituisce il divieto di utilizzazione delle sigarette elettroniche o del tabacco riscaldato negli istituti scolastici, universitari e in generale nei luoghi di istruzione e formazione (comprese le aree all'aperto di pertinenza degli istituti) ma non ha previsto un divieto generalizzato di fumo della sigaretta elettronica in altri luoghi, sebbene le amministrazioni pubbliche, le aziende, così come i singoli esercenti siano liberi di stabilirne la liceità.

Le compagnie aeree e gli aeroporti hanno introdotto ampi divieti in tal senso così che difficilmente è consentito utilizzare le sigarette elettroniche o a tabacco riscaldato negli spazi comuni. Sicuramente il divieto è vigente a bordo, essendo imposto dai regolamenti stabiliti dalle compagnie.

Dal mio punto di vista nella lontana Argentina, sembra proprio che in tal caso ci sia una inosservanza di una disposizione di legge o di regolamento ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di polizia di bordo come previsto dall'articolo 1213 c. nav. italiano, ma solo una violazione contrattuale.

Il sistema giuridico è costruito sulla base di conseguenze negative – che possiamo genericamente definire come «prezzo» senza addentrarci sul significato del termine in questa sede – che tendono a scoraggiare determinati comportamenti.

Sembra utile, in tal senso, distinguere due ipotesi differenti: l'ammenda, da una parte, che è una sanzione amministrativa e consiste nell'obbligo di pagare una determinata somma di denaro per la violazione di una norma giuridica che la prevede.

Dall'altra parte c'è il risarcimento, ossia il «prezzo» previsto in funzione deterrente per la condotta, indipendentemente dal suo ruolo (non compensativo perché non esiste mai un vero risarcimento).

In questo contesto, multe e risarcimenti costituiscono sicuramente anche un incentivo a adottare un comportamento, che si rapporta ai valori in gioco: se i costi di riparazione sono molto alti è alto l'incentivo a prevenire; se invece, sono bassi anche l'incentivo a prevenire sarà basso.

In altre parole, la compensazione deve rapportarsi al costo sociale e la multa è come un «prezzo» che, al pari della sanzione, genera un incentivo a non arrecare danno ad altri soggetti, sia patrimoniale che non patrimoniale.

In questo caso, si può ritenere che, data la bassa esternalità negativa del comportamento della fumatrice per il resto dei passeggeri, la violazione si sarebbe potuta sanzionare con l'adozione delle misure di sicurezza, come ad esempio quella di non accettare in futuro a bordo un "passeggero disturbante" ossia che abbia posto in essere comportamenti di disturbo nel rispetto delle regole del trasporto aereo.

EMILIO E. ROMUALDI